

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

OGGETTO DELLE LINEE GUIDA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida indicano, nel rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità ed i criteri per l'istituzione e tenuta di un elenco degli avvocati del Comune di Bari Sardo, attraverso il quale provvedere al conferimento, da parte di questo Ente, degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Bari Sardo in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito un elenco, aperto agli avvocati, singoli e associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature. Finalità dell'istituzione è quella di disporre di un elenco di professionisti da consultare e ai quali affidare incarichi di assistenza e di patrocinio legale dinanzi agli organi giurisdizionali civili, penali, amministrativi e speciali, senza che la formazione dello stesso elenco comporti l'espletamento di alcuna procedura selettiva e/o la predisposizione di graduatoria di merito e/o l'attribuzione di punteggi, né l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Bari Sardo di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

L'elenco è unico e suddiviso in sezioni, differenziate per ambito giuridico e tipologie di contenzioso, come in appresso indicato:

- **Sezione A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
Assistenza e Patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – C.G.A. – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.
- **Sezione B: CONTENZIOSO CIVILE**
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: tribunale - Corte di Appello – Cassazione Civile.
- **Sezione C: CONTENZIOSO LAVORO**
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello – Cassazione Civile.
- **Sezione D: CONTENZIOSO PENALE**
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.
- **Sezione E: CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato.

All'interno di ogni sezione i legali, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti in ordine strettamente alfabetico e, nella stessa, inoltre, verranno indicati i nominativi degli avvocati abilitati anche al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Per la fase di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco è preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio on line e nel sito web del Comune di Bari Sardo, nonché dalla comunicazione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Lanusei;

L'elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, previo esame delle nuove istanze di ammissione pervenute. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare, in ogni tempo, l'aggiornamento professionale dei loro curricula, altrimenti verranno valutati sulla base del curriculum già depositato agli atti.

L'elenco potrà essere utilizzato nel caso di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimento giudiziario per ragioni connesse all'espletamento del servizio o alla carica ricoperta, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL EE. LL. del 14.9.2000.

Si potrà prescindere dall'utilizzo dell'elenco anche nel caso in cui la scelta sia effettuata da Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

Resta salva, in caso di connessione con precedente incarico, la facoltà del Comune di nominare il proprio legale attingendo direttamente al predetto elenco avvocati solo sulla base del curriculum presentato o nominandolo al di fuori dell'elenco stesso laddove si renda necessario o manifestamente opportuno, previa adozione di atto motivato.

I criteri che vengono utilizzati per la scelta discrezionale del difensore del Comune sono i seguenti:

- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- Casi di particolare ed evidente urgenza e casi di costituzione in giudizio impellenti.

Inoltre, il Comune ha anche la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco – in via eccezionale e dandone adeguata motivazione – per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e/o che siano anche professori universitari.

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013, in materia di incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati del Foro di competenza da almeno 2 (due) anni;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti Locali o di altre Pubbliche Amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum;
- non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, rapporti di patrocinio per cause promosse contro il Comune di Bari Sardo e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata di iscrizione nell'elenco e, fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente. Nel caso di studio associato dette condizioni sono estese a tutti i legali che ne fanno parte.

- Non aver rappresentato e difeso, negli ultimi 2 (due) anni controparti del Comune in cause civili, penali, amministrative, in procedimenti stragiudiziali, ecc.
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con riferimento alla Cassa Avvocati e all'INPS, nonché con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- Essere in possesso di apposita copertura assicurativa, con indicazione degli estremi della polizza e della Compagnia Assicuratrice nel modulo di domanda di iscrizione nell'elenco;

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- numero di codice fiscale e di partita IVA;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero di Codice Fiscale e numero di Partita IVA;

b) curriculum vitae e professionale;

c) dichiarazione:

- > di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Bari Sardo o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- > di impegno ad accettare tutte le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune di Bari Sardo, nonché l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- > di impegno a rispettare quanto previsto dal Codice deontologico forense, in particolare l'articolo 68;

d) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte del Comune.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso in proprio od in qualità di difensori delle parti, cause promosse contro il Comune.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva la possibilità di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'elenco.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' disposta la cancellazione dall'elenco degli Avvocati che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;

La cancellazione dall'elenco deve essere preceduta da un contraddittorio e produce effetto dall'adozione del relativo provvedimento.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO

La competenza in merito alla volontà di agire o costituirsi in giudizio spetta alla Giunta Comunale, che agisce su proposta del responsabile del Servizio Amministrativo, a seguito di dettagliata e motivata relazione a firma del responsabile del Servizio competente nella materia oggetto della controversia, in merito alla sussistenza delle ragioni che determinano la decisione dell'Amministrazione Comunale di agire in giudizio o di resistere o non resistere in giudizio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, sulla base della deliberazione dell'organo esecutivo di resistenza o proposizione del giudizio, con propria determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, previa attivazione di una procedura comparativa, precisando che la scelta del legale al quale conferire l'incarico professionale viene effettuata applicando i seguenti criteri e modalità:

- a) applicazione del criterio di rotazione degli incarichi, mediante l'individuazione e consultazione (salvo i casi di urgenza, del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa e adeguatamente motivati) di tre avvocati iscritti nell'elenco e in possesso di adeguata esperienza in giudizi analoghi, ai quali richiedere un preventivo da redigersi e valutare in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014;
- b) presentazione di un preventivo congruo e onnicomprensivo, recante la specificazione del compenso richiesto per l'intero grado di giudizio, fino alla sua definizione e, quindi, sull'attività professionale da svolgersi, valutato in base ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014;
- c) casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto;
- d) buon esito di precedenti incarichi;
- e) chiarezza del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi simili, di patrocinio legale presso Enti Locali o Pubbliche Amministrazioni;
- f) foro di competenza della causa da affidare;
- g) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico e dal Codice di Comportamento del Comune di Bari Sardo.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense la cui inosservanza sarà causa di risoluzione dell'incarico.

Il professionista incaricato, inoltre, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune dovrà altresì rilasciare un parere scritto in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

Non possono essere incaricati professionisti che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune;

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza, salvo il rimborso delle spese sostenute dal domiciliatario ed effettivamente documentate. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti nei confronti dell'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti del Comune.

CONDIZIONI

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale determinato ai sensi del paragrafo successivo; l'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali; il compenso si intende comprensivo anche dell'attività difensiva che dovesse rendersi necessaria in caso di proposizione ad opera della controparte di uno o più ricorsi incidentali/appelli incidentali, motivi aggiunti et similia;
- c) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto, nelle ipotesi previste per legge;
- d) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico e del Codice di Comportamento del Comune di Bari Sardo;
- e) l'obbligo di accettare incondizionatamente le prescrizioni e condizioni indicate nelle presenti linee guida;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) l'obbligo a partecipare a incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- h) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;
- i) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;
- j) l'obbligo a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- k) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. CORRISPETTIVO

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere con l'Ente apposita convenzione-disciplinare, come da schema allegato alla presenti Linee Guida e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 08.03.2016.

Per la determinazione del compenso dovuto al professionista viene utilizzato quale parametro indicativo per la liquidazione delle parcella professionali quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale approvate

con Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, tenendo conto del valore minimo di liquidazione per ciascun scaglione di riferimento.

Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00, sempre rapportato al valore minimo dello scaglione.

Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo.

Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un accordo di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentata del 10%.

In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi, si applicherà un abbattimento del 50%.

E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal D.M. 55/2014.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente, ma, in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista, fatto salvo l'obbligo di esazione delle somme da parte del professionista incaricato. In nessun caso, però, non potranno essere chiesti compensi aggiuntivi da parte del Comune.

Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti per "giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e/o che siano anche professori universitari" e, in tali casi, la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Il legale ha l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico e le liquidazioni avvengono, in ogni caso, previa presentazione di fattura elettronica.

L'ammontare dell'eventuale somma corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario non deve superare il 20% del corrispettivo e le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria, preventivamente rilasciare apposita parcella delle spese, diritti e onorari di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale e delle somme d'acconto eventualmente introitate, fermo restando l'obbligo di successivamente emissione di fattura elettronica.

In ogni caso il professionista incaricato è tenuto, altresì, a presentare la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense che riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. In caso di assenza di personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) il professionista incaricato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del DPR 445/2000 e ss.mm., attestante l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi.

MEDIAZIONE CIVILE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il Servizio Amministrativo, ove ne sussistano i presupposti di legge, ricorrerà agli strumenti negoziali di risoluzione delle controversie della mediazione civile e della negoziazione assistita, resi obbligatori, per determinate materie, rispettivamente dal D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013 e dal D. L. 132/2014, convertito in Legge 162/2014.

TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, in relazione alle liti insorte, previo parere scritto del legale incaricato e relazione dettagliata del Responsabile del servizio competente per materia, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva.

Per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del servizio medesimo a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico del Comune.

Ogni transazione dovrà essere, comunque, autorizzata dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo corredato da idonea relazione formulata dal Responsabile del Servizio interessato, che contenga una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

REGISTRO

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Amministrativo.

PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI

L'elenco dei professionisti avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul portale web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 33/2013 e ss. mm. e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii..

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm., ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense.

ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Linee Guida entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line delle stesse e della relativa deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.